

# CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

## REGOLAMENTO UNICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI A SOGGETTI TERZI PER I COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL D.S.S. N. 1 – A.S.L. FG/2 DI MANFREDONIA – MATTINATA – MONTE SANT’ANGELO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 64 del 12/07/2005

### INDICE

#### TITOLO I

[Art. 1](#) – Oggetto del regolamento

[Art. 2](#) – Modalità di gestione dei servizi

[Art. 3](#) – Soggetti dell’affidamento

#### TITOLO II

[Art. 4](#) – Gestione dei servizi sociali in economia

[Art. 5](#) – Modalità di acquisizione di beni e servizi in economia

[Art. 6](#) – Criteri di aggiudicazione

#### TITOLO III

[Art. 7](#) – Affidamento a soggetti terzi

[Art. 8](#) – Requisiti di ammissibilità

[Art. 9](#) – Procedure per l’affidamento

[Art. 10](#) – Rapporto di esternalizzazione

[Art. 11](#) – Criterio del prezzo ai fini della aggiudicazione

[Art. 12](#) – Determinazione della base d’asta

[Art. 13](#) – Criteri di valutazione dell’offerta

#### TITOLO IV

[Art. 14](#) – Accreditemento

[Art. 15](#) – Rapporto di affiancamento e convenzione

[Art. 16](#) – Attività di vigilanza e controllo

[Art. 17](#) – Inadempimento contrattuale

[Art. 18](#) – Norma di rinvio

[Art. 19](#) – Entrata in vigore

[Art. 20](#) – Modifiche ed integrazioni

## **Art. 1** ***(Oggetto del regolamento)***

1. I Comuni dell'Ambito territoriale, nell'esercizio delle loro funzioni, provvedono alla gestione dei servizi sociali, qualificati come servizi pubblici aventi per oggetto attività rivolte a:
  - prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
  - rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
  - agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
  - favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.
  
2. Salva l'ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia, da utilizzare quando le modeste dimensioni ovvero le caratteristiche dei servizi stessi non rendano necessario il ricorso a diversa procedura, poiché questa modalità consente all'Ente:
  - una maggiore semplicità nel sistema di controllo della qualità del servizio erogato;
  - una maggiore possibilità di risposta a nuovi bisogni o a nuove esigenze organizzative;
  - maggiori garanzie di coerenza tra indirizzi programmatori e offerta dei servizi;
  - sistema di monitoraggio dei costi e risultati di più semplice implementazione;

si ricorre alla gestione dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato senza fini di lucro, quando sussistono:

- **motivazioni tecniche** (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate);
- **motivazioni economiche** (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi);
- **motivazioni di opportunità sociale** (particolare vicinanza del no-profit ai bisogni collettivi).

3. Nella gestione dei servizi sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli per assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.
4. Il presente regolamento costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute nel Piano Regionale delle Politiche Sociali e nelle allegate “Linee Guida” ed “Atti di indirizzo e coordinamento per l’attuazione”, approvati con Delibera di G.R. n. 1104 del 04.08.2004.

## **Art. 2** ***(Modalità di gestione dei servizi)***

In conformità a quanto previsto dal punto 5.1 del Capitolo III del Piano Sociale di Zona approvato dal Comune di Manfredonia con Delibera n. 12 del 31.01.2005, dal Comune di Monte Sant’Angelo con Delibera n. 5 del 10.02.2005 e dal Comune di Mattinata con Delibera n. 4 del 28.01.2005, la gestione dei servizi avverrà secondo le seguenti modalità:

- in economia;
- in affidamento a soggetti terzi secondo procedure di evidenza pubblica;
- in accreditamento e in affrancamento.

## **Art. 3** ***(Soggetti dell’affidamento)***

1. Partecipano alla gestione dei servizi sociali tutti i soggetti pubblici, i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore e i soggetti con finalità di lucro che operano nell’ambito dei servizi alla persona.
2. Ai fini della organizzazione e gestione dei servizi sociali, si considerano soggetti del Terzo Settore, della L.R. n. 17/2003 e Regolamento Regionale attuativo:
  - a) gli organismi della cooperazione;
  - b) le cooperative sociali;
  - c) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
  - d) le fondazioni;
  - e) gli enti di patronato;
  - f) le organizzazioni di volontariato;

- g) gli oratori;
  - h) altri soggetti senza scopo di lucro.
3. Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi regionali, ovvero nei registri o elenchi regionali, per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.
4. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che non presentino organizzazione di impresa e, segnatamente per le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, per i quali sono consentite forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto. A tal fine potranno essere sottoscritte apposite convenzioni in conformità a quanto previsto nel Regolamento Regionale attuativo.

## TITOLO II

### Art. 4

#### *(Gestione dei servizi sociali in economia)*

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia nei limiti previsti è consentito nelle seguenti ipotesi:
- servizi ordinari di manutenzione dei mobili, macchine, attrezzature e degli immobili ad uso comunale;
  - acquisto dei materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;
  - locazione di immobili anche con attrezzature di funzionamento eventualmente già installate, comprese quelle per l'espletamento di mostre, convegni o corsi indetti dall'amministrazione, quando non siano disponibili, o sufficienti i locali di proprietà;
  - divulgazione dei bandi di gare d'appalto, di concorso e altre comunicazioni da divulgare per legge a mezzo stampa, manifesti o con altri mezzi di informazione;
  - spese postali, telefoniche, telegrafiche, di valori bollati, di coperture assicurative;
  - forniture di generi di cancelleria e stampati;
  - forniture di generi alimentari e vari per finalità assistenziali;
  - spedizioni, traslochi, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;

- acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, rilegature anche per delibere, contratti e provvedimenti vari;
  - acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, arredi ed attrezzature per ufficio, calcolatrici, fotoriproduttori, personal computer e relativo materiale accessorio e programmi di assistenza hardware e software;
  - acquisto e noleggio autoveicoli e loro manutenzione, acquisto di carburanti e lubrificanti, combustibili e materiale di ricambio;
  - manutenzione ordinaria, ricovero in rimesso, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto di proprietà;
  - spese per il servizio di lavanderia con finalità assistenziale;
  - spese per il servizio di pasti caldi a domicilio con finalità assistenziale;
  - acquisto di materiale per le pulizie ordinarie e straordinarie degli immobili ad uso comunale;
  - spese inerenti a convegni, mostre, feste e solennità, rappresentanza, organizzazione di eventi;
  - ricoveri e spese per servizi alla persona (minori, anziani, disabili, immigrati, ...) con finalità assistenziali, riabilitative, socio-educative, psico-pedagogiche, socio-sanitarie, ricreative-culturali e di integrazione;
  - servizi di studio, ricerche, indagini e rilevazioni, consulenze;
  - servizi di pulizie dei locali ad uso comunale;
  - fornitura di materiali occorrenti per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale;
  - servizi per i centri di elaborazione dati e per gli impianti tecnologici;
  - servizi di grafica, stampa, tipografia, copisteria, dattilografia e trascrizione atti;
  - altre spese non altrimenti individuate di natura socio-assistenziale;
2. il ricorso al sistema delle spese in economia, nei limiti previsti, è consentito anche nelle ulteriori, seguenti ipotesi:
- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

- completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
  - acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché per l'acquisizione di forniture e servizi complementari, nei limiti sanciti dall'Art. 7, comma 2, punto 2 del D.L. n. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni, qualora si renda necessario ed indispensabile eseguire interventi integrativi alle precedenti forniture e servizi, per i quali era stata impegnata una somma rivelatasi insufficiente;
  - eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.
3. Per l'esecuzione dei lavori in economia resta fermo quanto disposto dalla disciplina stabilita dal D.P.R. 21.12.1999 n. 554.
4. L'acquisizione di beni e servizi in economia, previste nel presente Regolamento, sono consentite sino al limite di importo pari a 200.000,00 (duecentomila//00) euro con esclusione dell'I.V.A..

## **Art. 5**

### ***(Modalità di acquisizione di beni e servizi in economia)***

1. Le acquisizioni in economia disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi:
- amministrazione diretta dove le acquisizioni di beni o lo svolgimento di servizi sono effettuate con materiali e personale proprio nonché con mezzi propri o appositamente noleggiati dall'Ente;
  - cottimo fiduciario dove le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a soggetti o imprese.
2. La procedura del cottimo fiduciario consiste in una procedura negoziata, corrispondente a trattativa privata, preceduta da gara informale tra almeno n. 3 (tre) ditte per importi fino a 50.000,00 (cinquantamila//00) euro, tra almeno n. 5 (cinque) ditte per importi superiori.

Nell'invitare le Ditte dovrà essere rispettato il principio della alternanza delle stesse, ossia non si devono invitare per beni o servizi della stessa tipologia sempre le medesime Ditte.

La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
- c) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
- d) le modalità ed i tempi di pagamento;
- e) le eventuali garanzie richieste;
- f) le eventuali penalità;
- g) le specificazioni dei casi di grave inadempimento;
- h) il prezzo a base d'asta;
- i) il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito. I punti b, c, d, e, f, g, potrebbero essere contenuti in allegato alla lettera, sotto forma di capitolato o disciplinare tecnico.

Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme innovative di gara quali l'espletamento delle stesse per via telematica (*gare on line*).

3. L'Ufficio Appalti provvede all'espletamento di una gara tra le ditte individuate a sensi del precedente comma 2.

L'invito potrà essere recapitato a mezzo raccomandata A/R o telefax o consegnato a mano, e conterrà le condizioni di gara e la documentazione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta.

In alternativa, od in forma complementare all'individuazione diretta, è ammessa l'affissione dell'invito alla gara all'Albo Pretorio comunale per la libera partecipazione di soggetti abilitati a fornire la prestazione richiesta.

4. Il termine per la ricezione delle offerte è di n. 12 (dodici) giorni dalla data di spedizione dell'invito, riducibili a n. 7 (sette) giorni, in caso di urgenza.
5. Nella determinazione dell'importo a base d'asta il Responsabile del Servizio si avvale di precedenti affidamenti, di apposite analisi delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento.

Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato e l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000,00 (ventimila//00) euro, con esclusione dell'I.V.A., si potrà

prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto, fermo restando la verifica della congruità dell'offerta.

### **Art. 6** ***(Criteri di aggiudicazione)***

1. Le forniture ed i servizi vengono aggiudicati, in analogia con la normativa per gli appalti comunitari:
  - a) con il metodo del prezzo più basso;
  - b) con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri predeterminati, quali prezzo, termine di consegna, costo d'utilizzazione, rendimento, qualità, caratteristiche estetiche e funzionali, merito tecnico, servizio post-vendita e assistenza tecnica.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il Comune approva il disciplinare d'appalto e riporta nella lettera d'invito tutti i criteri d'aggiudicazione, fissando il peso attribuito a ciascuno, nell'ordine decrescente di importanza.

## **TITOLO III**

### **Art. 7** ***(Affidamento a soggetti terzi)***

1. L'affidamento della gestione dei servizi sociali, di competenza dei Servizi Sociali, a soggetti terzi, con procedure di evidenza pubblica deve garantire l'espletamento dei servizi nel rispetto dei livelli qualitativi (standard) corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dai Comuni e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
2. Per l'affidamento di servizi si osserveranno le disposizioni del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 quando il relativo valore di stima, al netto dell'I.V.A., al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore alla soglia stabilita dall'Unione Europea.

Per l'affidamento di servizi di importo inferiore alla suddetta soglia si applicheranno le disposizioni del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e da quanto stabilito nel presente Regolamento.



3. L'affidamento di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali oneri relativi a lavori di installazione, il cui valore di stima al netto dell'LV.A., al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore alla soglia stabilita dall'Unione Europea diritti speciali di prelievo è disciplinato dal D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358.

L'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima sia inferiore alla soglia stabilita dall'Unione Europea diritti speciali di prelievo, con esclusione dell'LV.A., è regolata dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573 e da quanto stabilito nel presente Regolamento.

4. L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi deve avvenire, provvedendo alla scelta del contraente, attraverso procedure ad evidenza pubblica, previste dall'art. 34, 1° c. della L.R. n. 17/2003.

## **Art. 8** ***(Requisiti di ammissibilità)***

Ai fini della selezione preliminare dei soggetti a cui affidare la gestione di servizi di competenza del servizio sociale, secondo quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento, si terrà conto dei seguenti indicatori, professionali ed organizzativi, definiti come requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla procedura pubblica:

- iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- fini statutarie, oggetto sociale e attività prevalentemente svolte congruenti con le attività oggetto dell'affidamento;
- solidità economica e finanziaria certificata da documenti contabili o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura e alle dimensioni del servizio da affidare in gestione;
- esperienza documentata nel settore oggetto del servizio anche pluriennale;
- presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio;
- applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali e assicurative;
- impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate, qualora necessario in relazione al servizio da svolgere;
- fatturato complessivo dell'ultimo triennio, in servizi che abbiano natura simile ai servizi da affidare, la cui misura percentuale richiesta, calcolata sull'importo a base di gara, è indicata nei singoli bandi;

- adeguata formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- modalità di contenimento del turn over degli operatori;
- strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
- conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità.

## **Art. 9** *(Procedure per l'affidamento)*

1. I Comuni dell'Ambito territoriale, nell'esercizio delle proprie funzioni, anche in forma associata, per procedere all'affidamento dei servizi sociali potranno ricorrere alle seguenti procedure:
  - a) **pubblico incanto o asta pubblica** (procedura aperta in cui ogni soggetto terzo interessato può presentare un'offerta);
  - b) **licitazione privata** (procedura ristretta alla quale partecipano soltanto i soggetti terzi invitati dall'Amministrazione Pubblica);
  - c) **trattativa privata** (procedura negoziata in cui l'Amministrazione Pubblica consulta i soggetti terzi di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto);
  - d) **appalto-concorso** (procedura ristretta, di cui alla lettera b), nella quale il soggetto terzo interessato redige, in base alla richiesta formulata dalla Amministrazione Pubblica, il progetto del servizio/i ed indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto).
2. Il Comune affidatario del servizio, indica nel bando di gara e secondo le condizioni di legge quali delle predette procedure intende utilizzare per l'affidamento del servizio/i.
3. I Comuni dell'Ambito territoriale, in attuazione della L.R. n. 17/2003 e del Regolamento Regionale attuativo, al fine di consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti terzi, individuano nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il criterio per l'affidamento della gestione dei servizi sociali.

## **Art. 10** *(Rapporto di esternalizzazione)*

Nel rapporto tra i Comuni dell'Ambito territoriale e i soggetti del Terzo Settore, che **presentano organizzazione di impresa** e finalità di lucro, operanti nell'ambito dei servizi alla persona, si configura un vero e proprio **rapporto di esternalizzazione** di quei servizi di competenza del servizio sociale.

## **Art. 11** *(Criterio del prezzo ai fini della aggiudicazione)*

1. Al fine della aggiudicazione delle gare, per l'affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica è fatto divieto, di ricorrere al criterio del massimo ribasso (D. Lgs. n. 157/95, art. 23, 1° c. lett. a), "*Attuazione della Direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi*") restando esclusivamente applicabile, come metodo di riferimento, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (D. Lgs. n. 157/95, art. 23, 1° c. lett. b)), in cui il prezzo e la qualità ricevono uguale attenzione nella fase di valutazione.
2. Ai sensi dell'art. 34, 2° c., lett. b), della L.R. n. 17/2003, nella procedura di valutazione delle proposte, al criterio del prezzo dovrà essere assegnato un punteggio non inferiore al 50% del punteggio totale. Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire al prezzo per ciascuna proposta presentata, il Comune di Manfredonia, insieme agli altri Comuni dell'Ambito territoriale, adotta la seguente formula di calcolo:

valore dell'offerta minima presentata / valore dell'offerta considerata x 0,51 (o altro peso da assegnare al prezzo  $\geq 0,50$ )

## **Art. 12** *(Determinazione della base d'asta)*

1. Al fine della determinazione del valore della prestazione da mettere a gara (**prezzo a base d'asta**), il Responsabile del Servizio deve tener conto dell'incidenza del costo delle risorse professionali da impiegare, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento del servizio e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo del servizio, nonché l'originalità del servizio stesso.
2. Il Responsabile del Servizio, al fine di determinare il costo minimo delle prestazioni da affidare, per il calcolo dei costi del personale, dovrà fare riferimento **esclusivo** ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, e verificare il rispetto delle norme di previdenza e assistenza, nonché delle disposizioni di cui alla Legge n. 327 del 07.11.2000, sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto.

## **Art. 13**

### ***(Criteri di valutazione dell'offerta)***

Per i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8 del presente Regolamento, come specificato nel relativo bando, si procederà nella valutazione dell'offerta per l'aggiudicazione dei servizi, utilizzando i criteri ed i punteggi nei limiti di seguito indicati:

#### **A. QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA:**

**Max Punti 20**, così articolati (tenuto conto dei punti attribuiti all'offerta economica):

- presenza di sedi operative nell'Ambito territoriale di svolgimento del servizio: max **4**;
- dotazione strumentale: max **3**;
- capacità di contenimento del turn over degli operatori: max **1**;
- strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro: max **4**;
- fatturato complessivo dell'ultimo triennio per servizi analoghi (oltre i minimi di ammissibilità): max **1**;
- formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l'espletamento del servizio: max **3**;
- capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali: max **2**;
- adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti: max **2**.

#### **B. QUALITA' DEL SERVIZIO:**

**Max Punti 25**, così articolati (tenuto conto dei punti attribuiti all'offerta economica):

- esperienze e attività documentate sul territorio (numero e durata): max **4**;
- capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio: max **3**;
- adeguatezza della soluzione progettuale: max **8**;
- innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti: **3**;
- integrazione del progetto con altre iniziative, attività e servizi esistenti sul territorio (A.S.L. FG/2, associazioni di volontariato, cooperative sociali, scuole, oratori, ...): max **4**;

- modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfazione dell'utenza (precisazione degli strumenti): max **3**.

### **C. QUALITA' ECONOMICA:**

**Max Punti 5**, così articolati (tenuto conto dei punti attribuiti all'offerta economica):

- compartecipazione eventuale del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di strutture: max **5**.

Il totale dei punti disponibili per la valutazione della qualità della proposta è pari a 100 - 51 (o altro punteggio), dove 51 (o altro punteggio) è il punteggio massimo assegnato alla valutazione del prezzo (come già fissato all'art. 13).

## **TITOLO IV**

### **Art. 14** ***(Accreditamento)***

I Comuni secondo quanto previsto dalla Legge 328/2000, dalle indicazioni regionali e dal Piano Sociale di Zona, provvedono all'accreditamento e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate, sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n) della Legge 328/2000.

### **Art. 15** ***(Riunioni e convocazioni)***

1. Nel rapporto tra i Comuni dell'Ambito territoriale e i soggetti del Terzo Settore, i quali **non presentano organizzazione di impresa** (le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro, organizzati in forma associativa), in coerenza con quanto espresso all'art. 3, 4° c. del presente Regolamento e dalla Legge n. 266/1991, si configura esclusivamente un **rapporto di affiancamento** per la realizzazione dei servizi di rete, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, sicché al Comune è preclusa ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione.
2. Nel rapporto tra i Comuni dell'Ambito territoriale e detti soggetti la **convenzione** viene indicata, ex art. 16, 3° c. della L.R. n. 17/2003 e del Regolamento Regionale attuativo, quale strumento, per l'ente, cui ricorrere per la definizione dei servizi di rete da attuare.

3. I Comuni dell'Ambito territoriale, previa informazione da rendere a mezzo di avviso pubblico, contenente l'indicazione del termine di presentazione delle candidature, per l'individuazione dei predetti soggetti con cui stipulare la convenzione, dovranno tener conto:
  - a) della compatibilità dello scopo sociale con i servizi da realizzare;
  - b) dell'attività svolta sul territorio di riferimento;
  - c) dell'esperienza maturata con riferimento alla tipologia del servizio da realizzare.
4. Nella convenzione dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.

## **Art. 16**

### ***(Attività di vigilanza e controllo)***

1. In un quadro di ***tutela prioritaria*** dei cittadini e degli utenti, tutti i servizi, comunque acquisiti da soggetti terzi, sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche di regolarità nell'erogazione, in termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei Servizi e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti, da parte dell'Ufficio di Piano, quando trattasi di servizi a valenza di Ambito e a gestione associata, oppure da parte di ciascun Comune quando trattasi di servizi, a valenza di Ambito di cui ogni ente conserva la titolarità.
2. Le modalità e i termini delle verifiche ispettive saranno oggetto del contratto tra la pubblica amministrazione e il soggetto erogatore.
3. Nel caso di servizio la cui durata è inferiore o pari ad un anno le verifiche ispettive dirette al controllo della regolarità della erogazione del servizio e della osservanza delle obbligazioni contrattuali potranno avere cadenza trimestrale.
4. Nel caso, invece, di servizio la cui durata è superiore ad un anno, fatti salvi i casi di proroga, le verifiche ispettive suddette avranno cadenza semestrale.
5. Entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, i servizi svolti devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del procedimento.

**Art. 17**  
***(inadempimento contrattuale)***

Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario, il Comune di Manfredonia, in quanto *Ente Strumentale* dell'Ufficio di Piano o i Comuni dell'Ambito territoriale, si avvalgono degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritengano, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione d'ufficio per l'esatto adempimento.

**Art. 18**  
***(Norma di rinvio)***

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.

**Art. 19**  
***(Entrata in vigore)***

Il presente Regolamento entra in vigore, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, con la pubblicazione delle delibere di adozione dei Consigli Comunali di ciascun ente appartenente all'Ambito territoriale del Distretto Socio Sanitario n. 1 dell'A.S.L. FG/2.

**Art. 20**  
***(Modifiche ed integrazioni)***

Il presente Regolamento potrà subire modifiche ed integrazioni, se necessarie, in seguito all'approvazione, da parte della Regione Puglia, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 17.

**Letto, approvato e sottoscritto come segue:**

**IL PRESIDENTE**  
f.to Avv .Pasquale Aulisa

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
f.to Angelillis Antonio

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott. Francesco Guerra

**IMPUTAZIONE DELLA SPESA**

BILANCIO 200... COMPETENZA – RESIDUI

Tit..... Sez..... Rub..... Cap..... Art.....

Somma stanziata . . . . . L. ....

Aumentata per storni. . L. ....

Diminuita per storni . . L. ....

**TOTALE. L. ....**

Mandati emessi L. ....

Impegni assunti L. ....

**Disponibilità attuale L. ....**

Visto per l'impegno della spesa cui alla presente deliberazione

IL RAGIONIERE CAPO .....

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certificasi che, giusta relazione del Messo comunale, copia della presente deliberazione è messa in pubblicazione nell'Albo Pretorio il **12 LUGLIO 2005** e per **30** giorni consecutivi e contro di essa finora .... sono state presentate opposizioni.

Dalla Residenza Municipale , lì .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....

**COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE TRASMESSA:**

- Al Sig. PREFETTO di Foggia con nota n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- All'Ufficio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;



Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li, \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Manfredonia, li \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE